



COMUNE DI SPIAZZO  
PROVINCIA DI TRENTO

BILANCIO DI PREVISIONE  
2025-2027

NOTA INTEGRATIVA

## SOMMARIO

1. INTRODUZIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
2. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
3. ENTRATE E SPESE RICORRENTI E NON RICORRENTI
4. SPESE
5. SPESE PER INVESTIMENTI
6. ENTRATE
7. FONDO DI RISERVA, FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ, FONDO RISCHI SOCCOMBENZA
8. ENTI, ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETÀ PARTECIPATE
9. GARANZIE PRESTATE AD ALTRI ENTI
10. STRUMENTI DERIVATI
11. ELENCO SPESE IN C/CAPITALE PREVISTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 – 2026  
ANNO 2024 – 2025 – 2026

## 1. INTRODUZIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

La presente nota integrativa al bilancio di previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione e il bilancio, allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2001 e dell'art. 11 comma 5 del D.Lgs. 118/2011.

Si tratta di un documento nel quale devono essere esplicitati i criteri e le modalità di definizione delle poste e dei fondi iscritti nel bilancio medesimo, nonché di tutte le informazioni utili per la dimostrazione della quantificazione delle previsioni, con riferimento ai vincoli normativi, in attuazione dei principi contabili generali.

La nota integrativa vuole arricchire il bilancio di previsione di informazioni, integrandolo con dati quantitativi o esplicativi al fine di rendere maggiormente chiara e comprensibile la lettura dello stesso.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel D.Lgs. 118/2011.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2025-2027 rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio, nonché il principio contabile di competenza finanziaria potenziata.

Nel rispetto dei suddetti principi, sono state redatte le previsioni di bilancio prendendo in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione potessero portare a sottovalutazioni e sopravalutazioni delle singole poste. Il dimensionamento degli stanziamenti è stato sostenuto da un'analisi di tipo storico e programmatico oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento.

Al bilancio di previsione 2025– 2027 non viene applicato l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'anno 2023.

## 2. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ED ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI

=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	719.856,25
<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024:</b>		
<b>Parte accantonata</b>		
FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA		0,00
FONDO PERDITE SOCIETA PARTECIPATE		3.354,00
FONDO CONTEZIOSO		0,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA		94.176,72
ACCANTONAMENTO RESIDUI PERENTI (solo per le regioni)		0,00
FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI		0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI		0,00
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>97.530,72</b>
<b>Parte vincolata</b>		
VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE		328.143,40
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI		49.492,75
VINCOLI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI		0,00
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE		0,00
ALTRI VINCOLI		0,00
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>377.636,15</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>	<b>3.884,38</b>
	<b>E) TOTALE PARTE DISPONIBILE (E=A-B-C-D)</b>	<b>240.805,00</b>
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto		0,00
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2025</b>		
<b>3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024 previsto nel Bilancio:</b>		
UTILIZZO QUOTA ACCANTONATA (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)		0,00
UTILIZZO QUOTA VINCOLATA		0,00
UTILIZZO QUOTA DESTINATA AGLI INVESTIMENTI (previa approvazione del rendiconto)		0,00
UTILIZZO QUOTA DISPONIBILE (previa approvazione del rendiconto)		0,00
	<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>

Il risultato di amministrazione presunto relativo all'esercizio 2024 ammonta ad 719.856,25.

Nel prospetto dimostrativo è evidenziata la suddivisione dello stesso nelle quote accantonata, vincolata, destinata e libera.

Nel bilancio di previsione 2025-2027 non si prevede utilizzare avanzo accantonato ed avanzo vincolato secondo le modalità previste dall'art. 187 comma 3 del TUEL.

Il punto 9.7.1 dell'allegato 4.1 (Principio contabile della programmazione) al D.lgs 118/2011, stabilisce che:

- L'allegato a/1 elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso e preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42, comma 9, del presente decreto e dell'articolo 187, commi 3 e 3 quinquies, del TUEL;
- l'allegato a/2 elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

## EQUILIBRI DI BILANCIO

In base a quanto pervisto dal punto 15 Principio dell'equilibrio di bilancio dei principi generali o postulati, di cui all'allegato 1 del D. Lgs n. 118/2011 e in base al prospetto Allegato 9 al D. Lgs n. 118/2011, si fa presente che ai fini dell'equilibrio di parte corrente sono stati utilizzati

- canoni aggiuntivi per € 10.000,00- come di seguito riportato:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>	<b>469.731,49</b>			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	43.100,00	35.780,00	35.780,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	2.629.332,43	2.528.932,43	2.528.932,43
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	2.631.500,00	2.513.780,00	2.513.780,00
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato		35.780,00	35.780,00	35.780,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		31.984,31	34.918,50	34.918,50
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	50.932,43	50.932,43	50.932,43
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### ALTRI POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti(2)	(+)	0,00	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	10.000,00	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>O=G+H+I-L+M</b>			
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.381.544,66	146.500,00	146.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	10.000,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025		COMPETENZA ANNO 2026		COMPETENZA ANNO 2027	
<b>S1)</b> Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00		
<b>S2)</b> Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00		
<b>T)</b> Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00		
<b>L)</b> Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00		
<b>M)</b> Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00		
<b>U)</b> Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.371.544,66		146.500,00	146.500,00		
- di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00		
<b>V)</b> Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00		
- di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00		
<b>E)</b> Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00		
- di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00		
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				0,00	0,00		
		<b>Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>					<b>0,00</b>

### 3. ENTRATE E SPESE RICORRENTI E NON RICORRENTI

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio distingue le entrate e le spese in ricorrenti e non ricorrenti.

A tale proposito le entrate si definiscono ricorrenti se la loro acquisizione è prevista a regime ovvero non ricorrenti qualora la stessa sia limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Analogamente le spese si definiscono ricorrenti, qualora la spesa sia prevista a regime, e non ricorrenti, qualora la stessa sia limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- gli eventi calamitosi,
- le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- gli investimenti diretti,
- i contributi agli investimenti.

Si riportano di seguito i prospetti contabili contenenti tale distinzione:

E	0.000,00	0	F.P.V. DI PARTE CORRENTE	N	2025	43.100,00
E	1.101,06	38,00	I.M.U.P. - DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	N	2025	30.000,00
E	2.101,01	138,00	RIMBORSO SPESE ELEZIONI POLITICHE ED EUROPEE	N	2025	500,00
E	3.100,03	421,00	CONCESSIONE LOCULI	N	2025	1.500,00
E	3.200,02	349,00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	N	2025	4.000,00
			SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE	N	2025	500,00
E	3.200,02	351,00	SANZIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO	N	2025	100,00
E	3.300,03	531,00	INTERESI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO	N	2025	100,00
E	3.500,01	802,00	ENTRATE ALTRI INDENNIZZI PER ASSICURAZIONI DANNI	N	2025	100,00
E	3.500,02	139,00	RIMBORSO I.V.A. A CREDITO	N	2025	100,00
E	3.500,99	731,00	RIMBORSI SPESE DA AVVISI DI ACCERTAMENTO	N	2025	100,00
E	3.500,99	800,00	ENTRATE DA I.V.A. REVERSE CHARGE	N	2025	100,00
			<b>TOTALE</b>			<b>37.100,00</b>



#### 4. SPESE

L'articolo 12 del D.Lgs. 118/2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Al fine di consentire l'analisi coordinata dei risultati dell'azione amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e il consolidamento anche funzionale dei dati contabili, l'articolo 14 del D.Lgs. 118/2011 prevede, tra l'altro, che i programmi siano raccordati alla classificazione Cofog di secondo livello (gruppo Cofog), come definita dai relativi regolamenti comunitari.

Nella definizione delle Missioni e dei programmi l'Ente si è attenuto al glossario definito dalla normativa, allegato 14 – seconda parte del D.Lgs. 118/2011.

#### 5. SPESE PER INVESTIMENTI

Si precisa che non si prevede di finanziare opere o investimenti mediante ricorso all'indebitamento nel prossimo triennio: gli investimenti programmati sono finanziati da entrate in conto capitale (titolo 4<sup>a</sup>) come evidenziato nelle tabelle allegate, ELENCO SPESE IN C/CAPITALE PREVISTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - 2027 ANNO 2025 – 2026 – 2027, inserite in coda al presente documento.

#### 6. ENTRATE

##### LE ENTRATE TRIBUTARIE

Le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, sono stanziate nel Bilancio di previsione 2025 – 2027 con i seguenti importi:

	2025	2026	2027
Titolo I	1.025.100,00	1.025.100,00	1.025.100,00

##### IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.)

L'imposta immobiliare semplice (IMIS), grazie alle competenze di cui all'art. 80 comma 2 dello Statuto di autonomia, è stata istituita con la Legge provinciale n. 14 del 30/12/2014, che ne ha fissato la decorrenza sul territorio provinciale all'1/1/2015.

L' IM.I.S. (imposta immobiliare semplice) si sostituisce alle imposte precedenti, istituite con legge statale, I.M.U. (imposta municipale unica) e TA.S.I. (tassa sui servizi indivisibili); questi ultimi tributi e l'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), disciplinati dalle norme statali, dal 2015 trovano, sul

territorio provinciale, applicazione solamente in sede di accertamento per le annualità pregresse non prescritte.

Il presupposto dell'IM.I.S. è la proprietà di immobili o la titolarità di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi.

La base imponibile è costituita dal valore degli immobili determinato applicando al valore catastale un moltiplicatore stabilito dalla legge provinciale.

La legge fissa già le aliquote da applicare alle basi imponibili, ma consente ai comuni di aumentarle o ridurle, entro limiti fissati.

I Protocolli in materia di finanza locale per il 2022, il 2023 ed il 2024 hanno confermato il quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IM.I.S. in vigore dal 2018, fino a tutto il 2024.

L'attuale quadro congiunturale, approvato con il Protocollo d'Intesa per l'anno 2025, pur presentando segnali di ripresa e consolidamento in vari settori dopo la crisi pandemica e dopo lo shock dei costi dell'energia intervenuto tra il 2022 ed il 2023, sembra necessitare del mantenimento delle misure tributarie di sostegno, in vigore dal 2018 ad oggi, con particolare riferimento all'applicazione di numerose agevolazioni in materia di aliquote e di deduzioni IM.I.S. ai fabbricati di molteplici settori economici.

Le parti concordano di confermare quindi anche per il 2025 il seguente quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IM.I.S.

Visti inoltre i Protocolli in materia di finanza locale a valere per gli anni dal 2016 al 2024 e anche per il 2025, nei quali con riferimento alla manovra della fiscalità locale Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali hanno determinato l'istituzione di aliquote standard agevolate, differenziate per varie categorie catastali (in specie relative all'abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze, ed ai fabbricati di tipo produttivo), quale scelta strategica a sostegno delle famiglie e delle attività produttive. Contestualmente, è stato assunto l'impegno per i Comuni di formalizzare l'approvazione delle aliquote stesse con apposita deliberazione (in quanto in carenza non troverebbero applicazione, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.P. n. 14/2014 e dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006), e per la Provincia di riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni così introdotte.

Si concorda quindi, in questa prospettiva, di confermare fino al periodo d'imposta 2025 il seguente quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IM.I.S., cui corrispondono trasferimenti compensativi ai Comuni da parte della Provincia con oneri finanziari a carico del bilancio di quest'ultima, in ragione della strutturalità territoriale complessiva della manovra. Si concorda inoltre di confermare talune facoltà transitorie di agevolazione in capo ai Comuni (come di seguito individuate) i cui oneri finanziari invece rimangono a carico del bilancio dei Comuni che decidono la loro attivazione.

Nello specifico si ha:

- la disapplicazione dell'IM.I.S. per le abitazioni principali e fattispecie assimilate (ad eccezione dei fabbricati di lusso) – misura di carattere strutturale già prevista nella normativa vigente;
- l'esenzione dall'IM.I.S. per le scuole paritarie – misura di carattere strutturale già prevista nella normativa vigente;
- l'aliquota agevolata dello 0,55 % per i fabbricati strutturalmente destinati alle attività produttive, categoria catastale D1 fino a 75.000 Euro di rendita, D7 e D8 fino a 50.000 Euro di rendita e l'aliquota agevolata dello 0,00 % per i fabbricati della categoria catastale D10 (ovvero comunque con annotazione catastale di strumentalità agricola) fino a 25.000 Euro; l'aliquota agevolata dello 0,79 % per i rimanenti fabbricati destinati ad attività produttive e dello 0,1 % per i fabbricati D10 e strumentali agricoli;

- l'aliquota ulteriormente agevolata dello 0,55 % (anziché dello 0,86 %) per alcune specifiche categorie catastali e precisamente per i fabbricati catastalmente iscritti in:
  - a) C1 (fabbricati ad uso negozi);
  - b) C3 (fabbricati minori di tipo produttivo);
  - c) D2 (fabbricati ad uso di alberghi e di pensioni);
  - d) A10 (fabbricati ad uso di studi professionali);
- la deduzione dalla rendita catastale di un importo pari a 1.500 Euro (anziché 550,00 Euro) per i fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita è superiore a 25.000 Euro;
- la conferma della facoltà per i Comuni di adottare un'aliquota agevolata fino all'esenzione per i fabbricati destinati ad impianti di risalita e a campeggi (categoria catastale D8), come già in vigore rispettivamente dal 2015 e dal 2017 (in questo caso gli oneri finanziari derivanti dall'agevolazione rimangono in capo ai Comuni);
- la conferma per le categorie residuali (ad es. seconde case, aree edificabili, banche e assicurazioni ecc.) l'aliquota standard dello 0,895 %.

Conseguentemente, condividendo l'ottica di continuare a sostenere famiglie ed imprese, l'Amministrazione comunale ha approvato le seguenti aliquote IMIS per l'anno 2025, come da tabella sotto riportata, che garantiscono quindi, da una parte, il raggiungimento di un equilibrio di bilancio e dall'altra un contenimento della pressione fiscale a carico delle attività economiche e delle famiglie:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le <b><u>sole</u></b> categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35 %	341,77	
Abitazione principale per le categorie catastali <b><u>diverse</u></b> da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00 %		
Fabbricati abitativi posseduti da anziani residenti in casa di riposo e le eventuali pertinenze diverse da A1, A8, ed A9.	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00 %		
Fabbricati abitativi e relative pertinenze concessi in comodato a pareti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale	0,60 %		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,90 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55 %		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55 %		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79 %		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79 %		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00 %		

Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10 %		1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate	0,90 %		
Tutte le altre categorie catastali o tipologie di immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,90 %		

**NOTA:** Viste le rendite catastali degli immobili presenti sul territorio, sulla base delle aliquote proposte, si presume un gettito IMIS annuo pari ad Euro 995.000,00.

### **IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.P.) - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.)**

L'imposta comunale sugli immobili è stata sostituita dall'1/1/2012 dall'imposta municipale propria (IMU), alla quale si è affiancata dell'1/1/2014 la tassa sui servizi indivisibili (TASI), entrambi i tributi poi sono stati sostituiti dall'IM.I.S. di cui sopra.

Stante il termine quinquennale previsto per gli accertamenti, si proseguirà con l'attività di recupero delle annualità precedenti avvalendosi di tutte le banche dati disponibili.

### **CANONE UNICO PATRIMONIALE**

L'articolo 1 commi da 816 a 847 della L. 160/2019 stabilisce, a partire dal 01.01.2021, l'abrogazione dell'Imposta della Pubblicità (capo I del D.lvo n. 507/1993), del canone (alternativo all'imposta) sulla pubblicità (art. 62 D.L.vo n. 446/1997), della TOSAP (capo II del D.lvo n. 507/1993) e del COSAP (art. 63 del D.lvo 446/1997) e la loro sostituzione con il canone (di natura patrimoniale e non tributaria) unitario. Poiché nessuna proroga è intervenuta ad opera di norme statali a fine 2020, il nuovo canone è entrato in vigore il 01.01.2021 con la conseguente abrogazione di TOSAP/COSAP ed imposta sulla pubblicità.

Per dettato normativo il nuovo canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone (art. 1 comma 817 L. 160/2019).

Il regolamento non è altro che un'unione delle vecchie norme COSAP e pubblicità aggiornato con i tempi anche in base all'esperienza passata

Con delibera consiliare n. 02 dd. 11.03.2021 è stato approvato il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e sono inoltre stati determinati i coefficienti moltiplicatori e le relative tariffe. Il regolamento è stato poi oggetto di modifiche a seguito di variazioni richieste da adeguamenti normativi.

Con riferimento al bilancio di Previsione 2025-2027 le tariffe sono state mantenute pressochè stabili.

### **TARIFFE RIFIUTI (TARI)**

Dall'1/1/2014 è entrato in vigore il tributo previsto dall'art. 1 commi 641 e segg. della legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), denominato Tassa sui Rifiuti (TARI), che ha sostituito la TARES, applicata per il solo anno 2013, della quale ha ripreso sostanzialmente le norme applicative. Detta norma ha consentito ai comuni di applicare, in luogo della tassa la tariffa puntuale di cui all'art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

Il principio imprescindibile è che il gettito sia tale da coprire interamente il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ma, a differenza della TARES, al contribuente non viene più richiesta la maggiorazione spettante allo Stato e che finanziava i costi relativi ai servizi indivisibili del Comune. Ente gestore del servizio, come da convenzione, è la Comunità delle Giudicarie che determina una tariffa unica d'ambito sulla base di un piano finanziario unitario che comprende tutti i costi per la gestione del servizio corrisposti dalla Comunità e i costi che sostengono i singoli Comuni per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, quest'ultimo oggetto di rimborso a fine anno da parte della Comunità dietro l'emissione di regolare fattura da parte di ogni singolo Comune.

Avendo la Comunità delle Giudicarie realizzato il sistema di misurazione puntuale, il tributo per i rifiuti ha natura corrispettiva (TARI). La riscossione della tariffa viene effettuata, mediante l'emissione di fattura dalla Comunità di Valle a scadenza semestrale.

## **CANONE ACQUA, FOGNATURA, DEPURAZIONE**

L'obbligo di installazione dei contatori, dal dicembre 1999, ha fatto sì che le utenze siano state individuati con maggiore precisione ed ha portato ad una corretta quantificazione dei consumi. La lettura dei contatori, viene effettuata, per circa la metà delle utenze, con trasmettitori elettronici; per la metà rimanente, manualmente, dagli operai comunali, in quanto, i trasmettitori a suo tempo installati, avevano una durata di circa 10 anni e molti di questi risultano obsoleti. L'Amministrazione dovrà valutare se procedere alla sostituzione dei trasmettitori non funzionanti e garantire una rilevazione elettronica su tutto il territorio comunale oppure optare per il ritorno ad una gestione di lettura interamente manuale.

Le tariffe applicate per acque e fognatura, come per i rifiuti, sono finalizzate alla totale copertura dei costi del servizio. L'eliminazione delle quote di consumo denominate "minimi garantiti", la soppressione della quota fissa in precedenza denominata "nolo contatore", l'individuazione dei costi comunque presenti indipendentemente dalla quantità di acqua corrisposta agli utenti (costi fissi), la loro separazione dai costi direttamente connessi con tali quantità (costi variabili) e la conseguente individuazione di una quota fissa di tariffa da applicarsi a tutte le utenze, sia per il servizio fognatura che per il servizio acquedotto, portano a tariffe strutturate in modo da conservare la caratteristica di progressività, cioè aumentare più che proporzionalmente al crescere dei consumi in nome del principio di tutela della risorsa idrica. Ogni anno viene fatta l'elaborazione puntuale dei dati e nello specifico dei costi sostenuti, secondo le disposizioni del Testo Unico approvato in materia dalla P.A.T., in modo da determinare una tariffa che garantisca la integrale copertura dei costi. Per l'anno 2024, il raffronto costi ricavi ha comportato un adeguamento delle tariffe per quanto riguarda sia il servizio acquedotto sia le tariffe della fognatura. Per il 2025 la situazione è rimasta invariata.

Meno rilevante la depurazione in quanto l'intero gettito viene fatturato dalla P.A.T., quale ente gestore del servizio, sulla base delle tariffe da essa applicate.

## **POLITICA TARIFFARIA**

La politica tariffaria deve imprescindibilmente tenere conto della realtà socio-economica del tessuto connesso all'ente locale, di cui sarà un riflesso. Al di là delle scelte programmatiche e dei necessari piani economico-finanziari di sostenibilità, sarà necessaria anche l'adozione di fasce differenziate di contribuzione, al fine di non gravare su soggetti redditualmente svantaggiati e di effettuare una corretta perequazione delle risorse anche tra le famiglie. Questo è stato uno dei motivi di introduzione, nell'ambito dei servizi pubblici locali, degli indicatori ICEF.

Il Comune di Spiazzo utilizza da tempo tali indicatori, precisamente l'ICEF per il servizio di Asilo Nido.

### **IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata**

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

<b>FPV- entrata</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
FPV – parte corrente	€ 43.100,00-	€ 35.780,00-	€ 35.780,00.
FPV – parte capitale	€ 0,00.-	€ 0,00.-	€ 0,00.-

## 7. FONDO DI RISERVA, FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ, FONDO RISCHI SOCCOMBENZA, FONDO PLURIENNALE VINCOLATO, FONDO GARANZIA CREDITI COMMERCIALI

### ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata prevede che le entrate siano accertate nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva, con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito. In linea generale le entrate, ad eccezione di alcune tipologie tassativamente previste nei principi contabili, vengono accertate per il loro intero importo. Contestualmente, per ragioni di prudenza, viene previsto l'obbligo di costituire il fondo crediti di dubbia esigibilità. Quest'ultimo rappresenta un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esazione possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Il principio applicato della competenza finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011) al punto 3.3. prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito anche, per le quali non è certa la riscossione integrale.

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura). La L. 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), all'art. 1, comma 882, ha modificato il paragrafo 3.3 del principio applicato della competenza finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), introducendo un'ulteriore gradualità alla misura dell'accantonamento al bilancio di previsione del FCDE. Con tale modifica, gli enti trentini che applicano le disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, con un anno di posticipo, dal 2022 devono stanziare in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento al FCDE quantificato secondo le modalità sotto illustrate, pari al 100%.

Per la quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, per ogni voce di entrata, del bilancio di previsione occorre:

1. individuare le tipologie di entrate stanziate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
2. calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi approvati (nel primo esercizio di adozione del nuovo principio si fa riferimento agli incassi in conto competenza ed in conto residui);
3. determinare l'importo dell'accantonamento al fondo, applicando agli stanziamenti le percentuali determinate al punto 2).

Con riferimento al FCDE da stanziare nel bilancio di previsione 2023/2025, avvalendosi della facoltà introdotta dall'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 30-bis, comma 1 del D.L. n. 41/2021, il quale stabilisce che a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli enti possono quantificare il FCDE dei titoli 1° e 3° delle entrate, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Il calcolo del FCDE risulta il seguente:

	2025	2026	2027
FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	€ 31.984,31.-	€ 34.918,50.-	€ 34.918,50.

Alla luce dei risultati ottenuti, l'Ente ha optato per la modalità di calcolo della media semplice sui totali, in quanto l'importo di accantonamento al Fondo è ritenuto adeguato nel dare una fedele rappresentazione dell'andamento reale delle riscossioni

## **FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DI CASSA**

Per garantire la flessibilità del bilancio è previsto un fondo di riserva conforme ai limiti di cui all'art. 166 del D.Lgs 267/2000: non può superare il 2% né essere inferiore allo 0,30% delle spese correnti iscritte a bilancio.

Per il 2024 il Fondo è pari ad € 24.681,69.-, per il 2025 e 2026 è pari a €. 14.597,50.-, ricompreso tra lo 0,3% e il 2% così come previsto dall'art. 166 del TUEL d.lgs. n. 267/2000. Per il 2025 il Fondo di riserva di cassa è pari ad € 100.000,00 e rientra nei limiti previsti dall'art. 166 del Testo Unico degli Enti Locali (pari almeno allo 0,2% delle spese finali).

## **FONDO RISCHI SOCCOMBENZA**

Il principio contabile applicato Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, al punto 5.2 lett. h), prevede la costituzione di un apposito "Fondo rischi" nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso, abbia significative probabilità di soccombere o in caso di sentenza non definitiva e non esecutiva sia condannato al pagamento di spese in attesa di esiti del giudizio. Trattasi di obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

Non sono stati previsti accantonamenti a fondi rischi per spese potenziali in quanto l'amministrazione comunale non ha attualmente contenziosi in atto.

## **FONDO PER PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE**

Per il triennio 2025-2027 al fondo perdite società partecipate non è stato accantonato alcun importo, in considerazione del fatto che dalla ricognizione delle società partecipate, deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 dd. 19.12.2024, non risultano alcune perdite:

## **FONDO GARANZIA CREDITI COMMERCIALI**

La legge di bilancio 2019 (L. 145/2018, art. 1 commi 859 e seguenti), come modificata dal DL crescita (DL. 34/2019), impone, a decorrere dal 2021, alcune penalizzazioni agli Enti che non riducono il proprio stock di debito commerciale scaduto e che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla normativa; i tempi di pagamento e ritardo sono calcolati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC). La penalità, per le amministrazioni in contabilità finanziaria, consiste nell'istituire in parte corrente di bilancio il c.d. "fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non sono ammessi impegni e pagamenti ed il cui stanziamento è destinato a confluire in avanzo al termine dell'esercizio finanziario.

La legge (comma 859 lett.a) e comma 862 lett.a)) prevede che, gli Enti locali debbano stanziare, nella parte corrente del proprio bilancio, un accantonamento denominato Fondo di Garanzia debiti commerciali, per un importo pari:

a) al 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, nel caso in cui il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. Tale misura si applica solo nel caso in cui il debito residuo dell'esercizio precedente sia superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio. La penalità si applica (comma 868), inoltre, agli Enti che non hanno rispettato contemporaneamente le seguenti condizioni:

- pubblicazione dell'ammontare complessivo dei debiti di cui all'art. 33 del D.lgs. 33/2013;
- trasmissione alla PCC dello stock del debito residuo;
- trasmissione alla PCC della comunicazione dell'avvenuto pagamento delle fatture (le trasmissioni alla PCC non sarebbero comunque più necessarie dopo l'avvio a regime del SIOPE+).

b) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a), per gli Enti che presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del D.lgs. 231/2002 l'importo è pari (commi 859 lett. b) e 862):

- al 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi superiore ai 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 3% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 2% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 1% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

In attesa di avere i dati definitivi relativi allo stock del debito residuo e all'indicatore del tempo medio di ritardo, si è proceduto ad accantonare prudenzialmente l'importo a Bilancio, a titolo di Fondo Garanzia Crediti Commerciali, per euro 16.600,00 pari al 1% delle spese del macroaggregato 1.03 (pari a 1.623.750,00). Con delibera di Giunta, di provvederà a quantificare puntualmente, entro il 28 febbraio, il fondo di garanzia debiti commerciali.

#### **IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa**

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto

impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV- spesa	2025	2026	2027
FPV – parte corrente	€ 31.984,31.-	€ 34.918,50-	€ 34.918,50.-
FPV – parte capitale	€ 0,00.-	€ 0,00.-	€ 0,00.-

## 8. ENTI, ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETÀ PARTECIPATE

In ottemperanza a quanto previsto al punto 9.11.1 lett. h) e i), del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, si riportano di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale (al 31/12/2020), specificando che l'Ente non ha alcun ente/organismo strumentale in essere:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Madonna di Campiglio, Pinzolo Val Rendena Azienda per il Turismo S.p.A.	01854660220	1,38268%
Consorzio dei Comuni Trentini S.c.	01533550222	0,51%
Trentino Digitale S.p.A.	00990320228	0,0058%
Trentino Riscossioni S.p.A.	02002380224	0,0119%
G.E.A.S. Giudicarie Energia, Acqua Servizi S.p.A.	01811460227	1,82%
Giudicarie Gas	01722590229	0,92%
Primiero Energia S.p.A.	01699790224	0,105%
Rendena Golf S.p.A.	01371260223	1,26%
Terme Val Rendena S.p.A.	01846020228	0,16%
Tregas S.r.l.	02031010222	0,02%
Funivie Pinzolo S.p.A.	00180360224	0,02%

1.2 Partecipazioni indirette: detenute attraverso Trentino Riscossioni S.p.A., Trentino Digitale S.p.A. e Consorzio dei Comuni Trentini S.c.

## Consorzio dei Comuni Trentini S.c.

<u>NOME PARTECIPATA</u>	<u>CODICE FISCALE PARTECIPATA</u>	<u>QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE</u>
SET Distribuzione S.p.A.	01932800228	0,046
Federazione Trentina della Cooperazione Soc. Coop.	00110640224	0,132
Cassa Rurale di Trento BCC Soc. Coop	00107860223	0,046

Ai sensi della L. n. 147/2013, art. 1 commi 550 e seguenti, nel caso in cui le società partecipate, ivi comprese le Aziende speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Per il triennio 2025-2027 al fondo perdite società partecipate non è stato accantonato alcun importo; rinviando la determinazione del fondo al rendiconto quando saranno disponibili i dati del bilancio 2023 delle società partecipate.

I bilanci consuntivi delle società sono consultabili nel sito internet del comune al link: <https://www.comune.spiazzo.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate/Dati-societa-partecipate>

## **9. GARANZIE PRESTATE AD ALTRI ENTI**

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2025-2027, così come prevista dal paragrafo 9.11.1 lett. f) del principio applicato della programmazione, richiede un elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti. A tal fine si precisa che l'ente non ha in essere alcuna garanzia a favore di altri.

## **10. STRUMENTI DERIVATI**

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2025-2027, così come prevista dal paragrafo 9.11.1 lett. g) del principio applicato della programmazione, richiede una adeguata precisazione sugli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Il comma 8 dell'art. 62 del Decreto-legge n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione e al rendiconto una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata”.

Il Comune di Spiazzo non ha stipulato contratti relativi a strumenti derivati, strutturati a norma del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dd. 1dicembre 2003 n. 389.

## **11. ELENCO SPESE IN C/CAPITALE PREVISTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 – 2027 ANNO 2025 – 2026 – 2027**

Allegato al presente documento.